Rebus sul ruolo dei delegati

(quindi se il voto espresso deve essere dell'assemblea separata ha espresso o se

riportato in automatico dai delegati siano lasciati liberi di maturare una loro

se si forma un "semplice" indirizzo che ■i soci dell'assemblea separata possono

deve essere poi autonomamente interpre-tato dai delegati nel decidere su come tal caso sono privi del diritto di voto, che

esprimere il proprio voto nell'assemblea deve essere esercitato dai delegati di mag-

ne all'assemblea generale dei soci delega- realtà essere espresso direttamente solo

sentanza delle minoranze espresse dalle nell'assemblea generale, non si può ragio-assemblee separate» (articolo 2540) la nevolmente sostenere che la documenta-

rate si forma la volontà dei soci

to deve stabilire i «criteri di partecipazio-

ti» e assicurare «la proporzionale rappre-

nell'assemblea generale) oppure se in es- autonoma decisione;

generale. Peraltro, nel sancire che lo statu- gioranza e minoranza.

■ l'atto costitutivo è libero di fissare i semblea generale. criteri della loro partecipazione all'assem-

a riforma non chiarisce espressamente se già nelle assemblee sepalibertà di stabilire se i delegati debbano

Negli enti in forma di Srl l'amministrazione può essere riservata

esprimere la volontà che la maggioranza

Infine, visto che il voto dei soci può in

nell'assemblea parziale e non anche

zione delle assemblee separate non segua

le regole dettate dal legislatore per l'as-

DIRITTO DELL'ECONOMIA Nella riforma viene riscoperto il peso degli aderenti nell'assunzione delle decisioni

# Nelle coop soci in primo piano

(Imagoeconomica)

a legge di riforma del diritto cooperativo riscopre il ruolo dei soci nell'assunzione delle decisioni societarie, ribaltando la subalternità assunta nel diritto previgente. Se, infatti, dalla natura dell'impresa cooperativa dovrebbe discendere l'imprescindibilità di una partecipazione diretta del socio alla vita di impresa e del relativo rischio, questo coinvolgimen-to nella gestione è stato in realtà disincentivato. Da un lato, ciò deriva dall'irrisorietà del capitale investito in azioni e quote e dall'irrilevanza del voto del singolo. Dall'altro, la legge previgente faceva riferimento agli schemi di governance propri delle società di capitali (e quindi alla competenza gestoria del *board*).

Qualche sussulto si era registrato nel recente passato: per esempio, nella piccola società l'assemblea assumesse la funlegge 266/1997). La riforma completa questo iter teso alla ticolo 2479, comma 1); riemersione del coinvolgimen- ■ possibilità che l'atto costitutito decisionale dei soci, anche vo attribuisca ai soci qualsiasi alla luce di una tendenza com- decisione inerente l'amminiplessiva del sistema cooperati- strazione, fatta eccezione per vo alla maggiore inclusione possibile dei soci nella vita della coop. Il trend è dimostrato, ad esempio:

■ dalla disciplina della "società cooperativa europea" (regolamento Ce n. 1435/1003 del Consiglio del 22 luglio 2003), ove si parla del «coinvolgimento dei lavoratori» mediante essere adottate nell'ambito

■ dai "principi cooperativi" adottati dall'Alleanza coopemere le relative decisioni».

La coop Srl. Quando la leg-

in termini di:



colo 2479, comma 2, n. 5); cooperativa era consentito che ■ potere dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitazione di amministrazione della le di demandare alla decisione società (articolo 21, comma 4, dei soci qualsiasi argomento inerente l'amministrazione (ar-

assemblea dei soci.

Tumerose sono le novità che

la riforma delle società coo-

perative propone in tema di

servate agli amministratori (articoli 2479, comma 1 e 2475, ultimo comma).

Le coop di lavoro. Va, poi, ricordata la norma (articolo 1, secondo cui i soci lavoratori di proprio ruolo decisionale Spa si può ritagliare un soddi- 1). Basti pensare:

alcune tassative competenze ri- cipano alla elaborazione di pro- za, per esempio, che solo i alle norme vale anche alla comma 2, legge 142/2001), in ne" attraverso l'attribuzione te, anche nelle cooperative decisioni di gestione (articoli

riforma esplicita che:

■ i delegati devono essere soci;

tema di cooperative di lavoro, all'assemblea di un vero e che adottino la forma della cooperativa «concorrono alla (non solo consultivo o auto- sfacente ruolo decisionale all'articolo 5, comma 3 del-

grammi ... e alle decisioni con- soci lavoratori (e non i finan- spiccata indipendenza dell'orcernenti le scelte strategiche, ziatori) potrebbero partecipa- gano amministrativo dai soci nonché alla realizzazione dei re alle decisioni sulla gestio- e alla rigida riserva all'escluprocessi produttivi dell'azien-da». Una sorta di "cogestio-La coop Spa. D'altra par-lità degli amministratori delle 2364, n. 5 e 2380-bis, comma

gestione dell'impresa ... parte- rizzativo), con la conseguen- per i soci, pur se il richiamo la legge 59/1992, ove si riser-

va all'assemblea dei soci l'approvazione degli stati di attuazione dei programmi pluriennali adottati in relazione all'emissione di azioni di partecipazione cooperativa; ■ all'attribuzione ai soci di

particolari diritti di informazione (articolo 2545 bis); ■ all'attribuzione all'assem-

blea del compito di determinare il sopraprezzo da versare all'atto dell'ammissione; ■ al diritto-dovere di riesame delle decisioni degli ammini-

stratori in tema di ammissione di nuovi soci; ■ al potere dell'assemblea di determinare le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci cooperatori, attraverso l'approvazione del regolamento mutualistico (articolo

■ al potere dell'assemblea di deliberare sull'attribuzione dei ristorni (articolo 2545-sexies).

2521, ultimo comma);

Un insieme di disposizioni dal quale si trae, a ragion venduta, la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono all'assemblea un incisivo ruolo decisionale sotto forma, per esempio, di riserva all'assemblea di pareri obbligatori e vincolanti per l'attività dell'organo di gestione.

ANGELO BUSANI

# La nuova mappa delle regole per gestire l'assemblea

Modalità di convocazione l'esercizio della loro «influen- dell'assemblea. Alla cooperativa za sulle decisioni che devono vanno applicate le norme in tema di convocazione assembleare del tipo societario di riferimento (Spa o Srl). Lo statuto può peraltro disporre diversamente, ma con l'avrativa internazionale nel con- vertenza che occorre l'idoneità delmeno obbligato ad acquisire una tessera per intervenire in assemgresso di Manchester del la formalità di convocazione pre-1995 ove si sancisce che «le scelta ad assicurare la tempestiva ed blea), d'altro lato è legittima quella comma 2, dispone che la maggiorancooperative sono organizza- esauriente informazione dei soci. Se che consente al socio iscritto da zioni democratiche, control- quindi è illegittima una clausola che meno di 90 giorni di intervenire in late dai propri soci che parte- attribuisce all'organo amministratiassemblea ma senza poteri di partecipano attivamente nello sta- vo la facoltà di determinare, volta cipare a discussione e voto. bilire le politiche e nell'assu- per volta, le modalità di convocazio-Voto segreto. Dal principio ne, è invece ammissibile quella che concede all'organo amministrativo 1, secondo cui il verbale deve reca-

espresso nell'articolo 2375, comma ge di riforma consente a molte la facoltà di scegliere tra più modali- re «l'identificazione dei soci favorecooperative di "vestire" le sem- tà in statuto predeterminate. Sono voli, astenuti o dissenzienti», si debianze della Srl, da questo deri- infine illegittime le clausole che ve desumere una netta contrarietà va un rinnovato ruolo dei soci consentono la convocazione con av- del legislatore al voto segreto.

■ riserva ai soci delle deci- Intervento dei soci. Secondo nistratori. Secondo l'articolo 2542, sioni su importanti aspetti l'articolo 2538, comma 1, hanno comma 4, l'atto costitutivo può pre- scelti, nella loro totalità, tra i soci con gli scambi mutualistici esclusiva- terzi non soci. della gestione sociale (arti- diritto di voto i soci iscritti nel libro vedere che uno o più amministratori della cooperativa), attraverso clauso- mente per i soci cooperatori.

soci da almeno 90 giorni. Quindi se siano scelti tra gli appartenenti alle la statutaria, si possono prevedere sono, da un lato, illegittime le clau- diverse categorie di soci, in propor- incrementi (una percentuale superiosole che impediscono l'intervento zione all'interesse di ciascuna nell'atdi quei soci che possono esprimere tività sociale. Cosicché è possibile il diritto di voto (si è posta in passa- che una categoria di soci abbia riserto la questione se il socio fosse o vata (con voto di lista) la maggioranza dei componenti del Cda.

Inoltre, visto che l'articolo 2542, za degli amministratori è scelta tra i

da almeno 90 giorni soci cooperatori (con ciò la riforma scambio mutualistico. Il criterio del colo 2539 sarebbe da derivare che, ha quindi superato la disposizione in voto capitalistico può essere adottato al di fuori del caso specifico dell'im-

Al voto solo gli iscritti

re alla semplice maggioranza o addirittura la totalità) rispetto alla previsoci cooperatori la nomina di un nudell'organo amministrativo.

viso da affiggere nella sede sociale. **Voto per la nomina degli ammi-** forza della quale gli amministratori statutariamente solo per i soci finan- presa familiare, non sia consentito **Intervento dei soci.** Secondo **nistratori.** Secondo l'articolo 2542, delle cooperative dovevano essere ziatori, e quello della proporzionalità farsi rappresentare in assemblea da

Rappresentanza dei soci in assemblea. L'articolo 2539, comma 1, dispone che nelle cooperative disciplinate dalle norme sulle società per azioni ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. Ne consegue che la delega può essere rilasciata solo a chi sia socio e che può essere confezionata una sioni di legge. Non sarebbe invece clausola che riduce sotto il numero legittima la clausola che riserva ai di dieci le deleghe rilasciabili a un singolo socio. Quanto alle coop Srl, mero di amministratori che non inte- dal silenzio della legge si desume gri la maggioranza dei membri che non siano previsti limiti quantitativi alle deleghe ma che, d'altro can-Voto per la nomina to, sia possibile (e opportuno) regoladell'organo di controllo. re, con specifica clausola dello statu-L'articolo 2543, comma 2, to, la rappresentanza in assemblea. dispone che l'atto costituti- Ciò per disciplinare il numero massivo può attribuire il diritto mo delle deleghe conferibili ed evendi voto proporzionalmente tualmente prevedere un divieto di alle azioni o quote possedu- rappresentanza nelle cooperative di te, ovvero in ragione dello minori dimensioni. Infine, dall'arti-

# I notizie in breve

#### **ASSICURAZIONI**

# Isvap, anche per il 2005 oneri di gestione fissati al 6 per cento

■ Anche per il 2005 le imprese di assicurazioni potranno contare dell'aliquota del 6% per il calcolo degli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati. È questa la conferma del provvedimento n. 2315 del 16 novembre 2004 dell'Isvap pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 274 del 22 novembre recante la «Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi, incassati nell'esercizio 2005, ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui

#### **CONTRATTI DI LAVORO**

#### Roma, costituita nelle Dpl la commissione di certificazione

■ Al via la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro di Roma. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 274 del 22 novembre, infatti, è stato pubblicato il decreto 2 novembre 2004 del ministero del Lavoro che rende noti i nomi dei componenti di uno degli organi di certificazione previsti dal decreto legislativo 276/03 (la riforma Biagi). La commissione romana ha avuto il via dopo le designazioni pervenute da parte di Inps, Inail, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

#### **CALAMITÀ NATURALI 2003**

# Agricoltura, vademecum Inps sui benefici previdenziali

■ Vademecum dell'Inps per i Comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche nel 2003. Con la circolare n. 151 di ieri, infatti, l'Istituto di previdenza fa il riepilogo delle varie integrazioni

#### **ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI**

### Lapet, i delegati confermano i vertici per altri quattro anni

■ Roberto Falcone (nella foto, *Imagoeconomica*) è stato riconfermato all'unanimità presidente nazionale della Lapet, l'associazione nazionale dei tributaristi, insieme alla sua squadra di consiglieri nazionali. Lo hanno deciso i delegati dell'associazione chiamati alle urne sabato scorso a Roma per rinnovare, dopo quattro anni, il consiglio direttivo nazionale della Lapet e gli altri organi associativi. Il programma del direttivo Lapet per il prossimo quadriennio si incentra soprattutto sul prosieguo del "pressing" politico per una rapida



approvazione della riforma delle professioni. Ma anche sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti degli studi professionali, sulla cassa di previdenza professionale e sulla tutela della professione. Nel programma del nuovo direttivo Lapet anche tematiche

d'interesse associativo, tra cui il miglioramento dei rapporti tra centro e periferia, il perfezionamento degli strumenti informatici dei quali l'associazione si serve soprattutto per fare formazione e aggiornamento professionale, e, infine, l'intensificazione dei rapporti di collaborazione tra la Lapet e il mondo politico, economico e sindacale.

